

## Newsalert

Dipartimento di Finance and Regulated Entities  
Legge di Delegazione Europea 2019: principi per il recepimento del Securitisation Regulation e della Direttiva Covered Bonds

In data 29 ottobre 2020, il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (la "**Legge di Delegazione Europea 2019**").

Il testo della Legge di Delegazione Europea licenziato dal Senato conferisce delega al Governo ad adottare i Decreti Legislativi di taluni atti normativi europei. In particolare, in materia Bancaria e Finanziaria, la Legge di Delegazione Europea 2019 dispone i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni:

- del regolamento (UE) 2017/2402 (il "**Securitisation Regulation**"), che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate; e
- della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "**Direttiva Covered Bonds**"), relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.

Il testo della Legge di Delegazione Europea 2019, così come licenziato dal Senato, è suscettibile di modifiche durante l'*iter* di approvazione della Camera dei Deputati.

## I **Securitisation Regulation**

Questi, in sintesi, i principi e i criteri direttivi previsti dalla Legge di Delegazione Europea 2019 in relazione all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Securitisation Regulation, che avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Legge di Delegazione Europea 2019 con uno o più decreti legislativi:

- (a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del Securitisation Regulation;

# CHIOMENTI

- (b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP (le "Autorità"), secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti ai sensi dell'art. 29 del Securitisation Regulation in materia di autorità competenti responsabili della vigilanza;
- (c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle Autorità nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal Securitisation Regulation e dalla legislazione europea attuativa dello stesso;
- (d) prevedere che le Autorità:
  - (i) dispongano dei poteri di vigilanza conformi a quanto previsto dall'art. 30 del Securitisation Regulation in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
  - (ii) provvedano alla cooperazione e allo scambio di informazioni con l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA), l'Autorità Bancaria Europea (EBA) e l'Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA) ai sensi dell'art. 36 del Securitisation Regulation e in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;
  - (iii) provvedano ad adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'art. 37(6) del Securitisation Regulation, il quale prevede che l'ESMA sia informata di tutte le sanzioni amministrative imposte, compresi gli eventuali ricorsi e il relativo esito;
  - (iv) individuino forme di coordinamento operativo per l'esercizio delle competenze loro attribuite.
- (e) attuare l'art. 32 del del Securitisation Regulation coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal Securitisation Regulation e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo art. 32, nonché dagli artt. 3 e 5 del citato regolamento, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste nel rispetto, fermi restando i massimi edittali ivi previsti, dei seguenti minimi edittali:
  - (i) 30.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone giuridiche;
  - (ii) 5.000 euro, con riferimento alla sanzione applicabile alle persone fisiche.

## II Direttiva Covered Bonds

Questi, in sintesi, i principi e i criteri direttivi previsti dalla Legge di Delegazione Europea 2019 in relazione all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva Covered Bonds:

- (a) il Governo dovrà apportare alla normativa vigente e, in particolare, al D. lgs n. 385 del 1° settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario" o il "TUB") e alla legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione e i Covered Bonds") le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della Direttiva Covered Bonds.

- (b) viene individuata la Banca d'Italia quale autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica sulle obbligazioni garantite, attribuendogli allo stesso tempo tutti i poteri per l'esercizio delle relative funzioni previste dalla Direttiva Covered Bonds;
- (c) fissa i criteri specifici relativi alla modifica dell'impianto sanzionatorio connesso alla disciplina delle obbligazioni garantite;
- (d) il Governo dovrà avvalersi della facoltà di cui all'art. 17 della Direttiva Covered Bonds con riferimento a obbligazioni garantite che prevedono la possibilità di estensione della data di scadenza (c.d. *maturity date*). In particolare, tale tutela degli investitori in caso di facoltà di estensione dovrà essere assicurata almeno dai seguenti elementi:
  - (i) le scadenze possono essere estese solo sulla base di elementi obiettivi e non a descrizione dell'emittente;
  - (ii) gli elementi che consentono l'estensione devono essere precisati nei termini e condizioni contrattuali dell'obbligazione garantita (c.d. *final terms*);
  - (iii) le informazioni fornite agli investitori dovranno essere sufficienti a permettere loro di determinare il rischio delle obbligazioni garantite e dovranno contenere una descrizione dettagliata: (a) degli elementi obiettivi che consentono l'estensione delle scadenze, (b) delle conseguenze per quanto concerne l'estensione delle scadenze in caso di insolvenza o risoluzione dell'emittente; e (c) del ruolo delle autorità competenti;
  - (iv) in caso di insolvenza o risoluzione dell'emittente, le estensioni delle scadenze non pregiudicano il rango degli investitori in obbligazioni garantite né invertono la sequenza delle scadenze originarie programmate delle obbligazioni garantite;
  - (v) l'estensione delle scadenze non modifica le caratteristiche strutturali delle obbligazioni garantite per quanto concerne il c.d. *dual recourse* (i.e. la possibilità di rivalersi sia sull'emittente che sull'emittente) e la c.d. *bankruptcy remoteness* (i.e. la non aggredibilità in caso di procedura concorsuale).

Per quanto concerne gli aspetti regolamentari, il Governo dovrà attribuire all'autorità competente per la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite (i.e. Banca d'Italia) la facoltà di esercitare l'opzione di fissare per le obbligazioni garantite un livello minimo di eccesso di garanzia inferiore al livello fissato dal medesimo articolo, attualmente compreso tra il 2 e il 5% variabile sulla base degli attivi inclusi nel *cover pool*.

---

## Contatti

### **Gregorio Consoli**

Partner - Chiomenti  
T. +39 02 72157 637  
gregorio.consoli@chiomenti.net

### **Gianrico Giannesi**

Partner - Chiomenti  
T. +39 06 46622 307  
gianrico.giannesi@chiomenti.net

### **Benedetto La Russa**

Managing Counsel - Chiomenti  
T. +39 02 72157 584  
benedetto.larussa@chiomenti.net

### **Salvatore Maria Sardo**

Associate - Chiomenti  
T. +39 02 72157 769  
salvatore.sardo@chiomenti.net

